

STATUTO

**SOCIETA' PER LA
PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA MODENESE
- SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.
IN SIGLA PROMO S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA GANACETO 134
Numero REA: MO - 244089
Codice fiscale: 01804520367
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio N. 6767/5247

STATUTO ProMo S.c.r.l.

TITOLO I

COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA-SFERA DI ATTIVITA'

ARTICOLO 1

È costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c. nella forma di Società a responsabilità limitata, che viene denominata "Società per la Promozione dell'Economia Modenese - Società Consortile a r.l.", in sigla "ProMo S.c.r.l."

ARTICOLO 2

La Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della Provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto. La Società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.

In particolare ProMo si propone:

- di costituire un punto di incontro delle diverse realtà economiche ed istituzionali della provincia per la definizione di progetti di promozione dello sviluppo;
- di coordinare le diverse iniziative promozionali e di servizio alle imprese assumendo, ove se ne ravvisi la necessità, partecipazioni nel capitale di società;
- assumere un ruolo promozionale nei confronti delle funzioni previste nel Quartiere degli Affari di Modena-Cittanova;
- essere riferimento per lo sviluppo del Quartiere Fieristico in rapporto con Bolognafiere;
- utilizzare le potenzialità offerte dalla disponibilità della sede del Centro Servizi di Via Virgilio per promuovere iniziative al servizio dell'apparato produttivo specie in accordo con l'Università.

La società potrà compiere studi e ricerche, svolgere attività di formazione, promuovere campagne pubblicitarie e svolgere attività editoriale legata agli scopi sociali; potrà infine effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, creditizie o finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3

La società ha sede legale in Modena.

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Sedi amministrative, agenzie e filiali, potranno essere istituite o soppresse con deliberazione consiliare.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

I Soci esercitano i diritti a loro spettanti dalle leggi o dal presente Statuto in misura proporzionale alla loro quota di capitale sociale posseduta.

TITOLO II

SOCI-CAPITALE SOCIALE-PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 6

Possono far parte della Società:

- a) gli Enti pubblici;

b) le Associazioni che operano nell'interesse delle imprese che possono essere Socie della società consortile;

c) gli imprenditori, sia individuali che collettivi, che abbiano interesse ai servizi della società consortile, purché con sede nel territorio dello Stato;

d) le Università;

e) gli Istituti e le Aziende di credito.

Il capitale sociale è fissato in 9.996.085,27 (nove milioni novecentonovantaseimila ottantacinque virgola ventisette) ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantesette virgola ventitre).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura.

La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta da Enti pubblici.

Le quote di partecipazione alla Società superiori al minimo sono frazionabili in altre quote di minore importo, non inferiori al minimo, al fine di favorire, attraverso la cessione di queste ultime, da parte degli associati, l'adesione alla Società di altri operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.

Il frazionamento di cui sopra non può avvenire senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610 c.c., in caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato, il terzo acquirente non subentra nel rapporto sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con deliberazione assembleare che abbia conseguito il consenso di almeno due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione.

ARTICOLO 8

Le quote sociali non possono essere trasferite con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro Soci.

ARTICOLO 9

Chi ha interesse a diventare socio o acquistando da un socio una quota sociale o sottoscrivendo, a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo in carica che potrà respingerla qualora l'ingresso dell'aspirante socio possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società a causa di condizioni oggettive o dell'attività svolta o accoglierla sulla base di una valutazione insindacabile.

In caso di mancato accoglimento della domanda la Società è tenuta a motivare la decisione.

ARTICOLO 10

Il recesso dalla Società è regolato dalle norme di legge.

ARTICOLO 11

Può essere escluso il Socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società o che sia ammesso alle procedure concorsuali.

È inoltre escluso il Socio imprenditore che abbia cessato la propria attività di impresa, anche per cessione dell'azienda a terzi, ovvero per dichiarazione di

fallimento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 12

L'Organo Amministrativo delibera a carico dei Soci che siano consenzienti, la prestazione dei contributi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con riferimento alle spese indicate nel Bilancio di previsione annuale ed in conformità con i criteri fissati dall'Assemblea.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la deliberazione deve essere assunta, in queste ipotesi, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

TITOLO III ORGANI SOCIALI ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematico, che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l'avviso deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2479 bis c.c.

L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo in carica tutte le volte che esso lo riterrà necessario o opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del c.c. entro 180 (centoottanta) giorni.

Funge da Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- nominare l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, la durata ed il compenso;
- nominare i componenti il Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso e determinarne i compensi;
- approvare il Bilancio d'esercizio;
- approvare il Bilancio preventivo e la relazione previsionale;
- deliberare su altre questioni ad essa demandate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del numero di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo).

Le deliberazioni dell'Assemblea così costituita, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo).

Per l'Assemblea Straordinaria sono previsti gli stessi quorum che disciplinano l'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni dell'Assemblea, salva diversa richiesta della maggioranza dei presenti, avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo debbono, anche in

seconda convocazione, essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto;
- decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, con delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, o da uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura competente di cui all'art. 15 del d.lgs. 175/2016.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, un Amministratore delegato determinandone i poteri.

La carica di vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e ottemperare a quanto previsto in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ex d.lgs. n. 39/2013 (in particolare l'art. 12) e d.lgs. n. 95/2012 (in particolare l'art. 5, c. 9).

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riservare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti dell'Organo Amministrativo saranno in ogni caso individuati nel rispetto delle disposizioni di legge per tempo vigenti.

Per la nomina e per la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo l'Assemblea assicura la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica della maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; è altresì fatto divieto di corri-

	spondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.
	La determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non può superare il limite dei compensi massimi stabiliti dalla legge e non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 240.000 (duecentoquarantamila) annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni e da altre società in controllo pubblico.
	All'organo Amministrativo sono affidate tutte le facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.
	In particolare l'organo Amministrativo:
	- dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
	- stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei Soci e dei fruitori dei servizi;
	- predispone la Relazione previsionale dell'attività, il relativo conto economico-finanziario e le necessarie coperture finanziarie;
	- predispone la programmazione e le direttive generali per tutta l'attività sociale;
	- può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società, formare gruppi di lavoro consultivi per le diverse attività della società consortile, a cui possono partecipare anche elementi esterni al Consiglio stesso;
	- decide la convocazione dell'Assemblea;
	- forma il rendiconto annuale ed il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e li pone a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
	- delibera sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti e Società, designando le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa;
	- delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro;
	- può nominare il Direttore generale della Società definendone le funzioni;
	- approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
	- può assegnare deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
	Il Consiglio è convocato con raccomandata postale o con avviso a mano da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione, o con altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione.
	Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
	Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
	Un Segretario nominato dal Presidente redige il verbale delle riunioni e le controfirma.

Infine, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2475 del c.c., le decisioni del consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che ne sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e in caso di loro costituzione non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

ARTICOLO 15

La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I primi amministratori e tra essi il Presidente e il vice Presidente verranno nominati direttamente, nell'atto costitutivo, dai Soci fondatori, i quali ne determineranno il numero e la durata in carica.

ARTICOLO 16

Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi dei quali uno designato dalla Camera di commercio di Modena, con funzioni di Presidente, uno dal Comune di Modena e uno dalla Provincia di Modena e da due Sindaci supplenti dei quali uno designato dalla Camera di commercio e uno congiuntamente dal Comune e dalla Provincia.

Per la nomina e per la sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale è assicurata la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Qualora non venga nominato un revisore contabile, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai fondi di riserva ordinario e straordinario;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- da contributi in denaro corrisposti da Soci e da eventuali contributi corrisposti da Enti, espressamente versati a tale scopo.

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai Soci. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva per una percentuale non inferiore a quella

prevista dalla legge ed il restante ammontare destinato allo sviluppo della Società.

ARTICOLO 19

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.

Le eventuali attività, residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, saranno suddivise tra tutti i Soci in misura proporzionale alle quote a ciascuno spettanti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento.

F.to Stefano Bellei

F.to NICOLA GHIRARDINI (Sigillo)

Imposta di Bollo assolta tramite M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Modena, li 24 luglio 2017
Firmato digitalmente: Nicola Ghirardini Notaio.